



**COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**ANNO 2023**

**N. 56 del registro delibere**

**OGGETTO: Approvazione aliquote ILIA anno 2024 - Imposta Locale Immobiliare Autonoma .**

L'anno **2023**, il giorno **19** del mese di **Dicembre**, alle ore **19:34**, nella sala consiliare, a seguito invito scritto consegnato ai singoli Consiglieri Comunali nei tempi e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione ordinaria e seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano presenti/assenti:

<b>Pettena' Fabio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Golosetti Alessandro</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Urban Donatella</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Benacchio Alessandra</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Cignacco Michele</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Buchini Federica</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Bertoni Giorgio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Puddu Selenia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Lugano Danilo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>De Sabbata Alice</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Zompicchiatti Katia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Dusso Denis</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Medeossi Francesca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

Risultano presenti n. 9 e assenti n. 4 componenti.

Assiste il Segretario Comunale dott. **Paladini Nicola**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **Pettena' Fabio**, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Assiste in qualità di assessore esterno il sig. Moschion Giacomo.

**OGGETTO:** Approvazione aliquote ILIA anno 2024 - Imposta Locale Immobiliare Autonoma

## **IL SINDACO**

Propone all'assemblea di unire in un'unica discussione i punti dal n. 8 al n. 12 e il Consiglio Comunale accetta all'unanimità la proposta.

Successivamente legge il suo intervento che viene allegato al presente atto quale Allegato B.

Alle ore 20.06 con l'entrata nella sala della Consiglieria De Sabbata sono presenti n. 9 consiglieri comunali.

Il Sindaco comunica alla Consiglieria De Sabbata la decisione del Consiglio Comunale di unire in un'unica discussione i punti dal n. 8 al n. 12 e la Consiglieria De Sabbata esprime il proprio assenso.

Il Sindaco passa la parola al Revisore dei Conti dott.ssa Gobat che illustra il relativo parere.

Segue la discussione sul punto.

Consigliere Dusso: sottolinea che è la prima volta che il bilancio si approva entro il 31 dicembre. Fa presente che trova importante che le aliquote Ilia siano rimaste invariate e che questo bilancio, anche se subirà sicuramente delle variazioni nel corso del 2024, permetterà l'operatività dell'ente fin dal 1° gennaio. Apprezza la riduzione dell'indebitamento e si augura che anche la prossima amministrazione continui su questo trend. Apprezza inoltre il concorso del bilancio a sostegno delle spese per i servizi scolastici. Ricorda infine i lavori sull'illuminazione pubblica che con la continua introduzione dei led ha permesso il conseguente risparmio di spesa.

Vice Sindaco Golosetti: riconosce una nuova stabilità dei costi energetici e si augura che questo trend si confermi anche per il futuro. Ricorda anche il contributo agli investimenti che deriverà dalla realizzazione dei due impianti fotovoltaici.

Consigliera Zompicchiatti: apprezza il lavoro del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio e per la riduzione dell'indebitamento.

Consigliera Buchini: suggerisce che venga data un'adeguata informativa sui risultati raggiunti.

Il Sindaco informa sui vantaggi economici che deriveranno dalla realizzazione dei due impianti fotovoltaici per questa Amministrazione, ma anche per quelle future, da qui alla dismissione degli impianti, e che darà la possibilità di poter avere anno per anno delle importanti cifre da poter investire in parte capitale.

Il Vice Sindaco apprezza la chiarezza del DUP che risulta comprensibile anche per i non addetti ai lavori.

Il Sindaco si sofferma infine sulle aliquote Ilia e sul contributo che il Comune dovrà rimborsare alla Regione per la stessa.

Terminata la discussione,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1 della L.R. 17/2022 "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma" il quale dispone che:

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di seguito denominata imposta, si applica nei comuni della regione.

**PRESO ATTO**, pertanto, che a decorrere dall'anno 2023, l'IMU di cui alla L. n. 160/2019 non è più dovuta;

**PRECISATO** che l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma di cui alla L.R. 17/2022 ha come

presupposto il possesso di immobili sul territorio regionale;

**RICHIAMATI** i contenuti di cui alla L.R. 17/2022 con particolare riferimento agli articoli 3 “Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all’attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo” e 4 “Definizioni di abitazione principale e fabbricati assimilati all’abitazione principale”;

**VISTO** l’art. 9 della L.R. 17/2022 disciplinante le aliquote dell’imposta per le fattispecie previste:

1. per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata di cui all’articolo 4, l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata di cui all’articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all’azzeramento.
5. Per i terreni agricoli l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
6. Per le aree fabbricabili di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con delibera del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
7. Per i fabbricati strumentali all’attività economica l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni con delibera del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dagli artt. 10 “Riduzione dell’imposta”, 11 “Esenzioni dall’imposta” e 12 “Esenzioni dall’imposta per i terreni agricoli”;

**DATO ATTO** che in attuazione del principio di cui all’articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 1/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall’anno 2023 sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all’articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di

stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapacienza, mediante versamento diretto entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente;

**RILEVATA** la necessità di procedere pertanto ad approvare le aliquote vigenti per l'anno 2024 dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma secondo quanto sopra esposto;

**PRECISATO** che, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si ritiene opportuno approvare le seguenti aliquote:

<b>ALIQUOTE ILIA ANNO 2024</b>	
<b><i>Tipologia degli immobili</i></b>	<b><i>Aliquota</i></b>
Abitazioni Principali (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata	0,4 per cento con detrazione di € 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022	0,86 per cento
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 LR 17/2022 oltre il primo	0,86 per cento
Aree fabbricabili	0,86 per cento
Terreni agricoli	0,76 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,075 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,86 per cento
Un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, concessa in uso dal soggetto passivo d'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale. Per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il termine di pagamento del saldo dell'imposta (16.12.2024) contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e attestante la concessione in uso dell'alloggio ed il grado di parentela dell'occupante; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell'aliquota ridotta, mentre restano valide le certificazioni già presentate in precedenza se non sono variate le condizioni dichiarate	0,56 per cento
Aliquota ordinaria per tutti gli altri casi non rientranti nelle categorie precedenti	0,86 per cento

**ATTESO** che l'art. 14 della L.R. 17/2022 rimanda a quanto previsto ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019 ovvero che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2023;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire per l'anno 2024 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Impostale Locale Immobiliare Autonoma (ILIA):

<b>ALIQUOTE ILIA ANNO 2024</b>	
<b><i>Tipologia degli immobili</i></b>	<b><i>Aliquota</i></b>
Abitazioni Principali (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata	0,4 per cento con detrazione di € 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022	0,86 per cento
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 LR 17/2022 oltre il primo	0,86 per cento
Aree fabbricabili	0,86 per cento
Terreni agricoli	0,76 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,075 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,86 per cento
Un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, concessa in uso dal soggetto passivo d'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale. Per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il termine di pagamento del saldo dell'imposta (16.12.2024) contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e attestante la concessione in uso dell'alloggio ed il grado di parentela dell'occupante; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell'aliquota ridotta, mentre restano valide le certificazioni già presentate in precedenza se non sono variate le condizioni dichiarate	0,56 per cento
Aliquota ordinaria per tutti gli altri casi non rientranti nelle categorie precedenti	0,86 per cento

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

lì, 11 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO STEFANIA FABRIS  
Firmato digitalmente

---

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

lì, 11 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO STEFANIA FABRIS  
Firmato digitalmente

---

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO  
F.to Pettena' Fabio  
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paladini Nicola  
Firmato digitalmente

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 22/12/2023 al 05/01/2024, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

L'IMPIEGATA RESPONSABILE  
F.to Vania De Sabbata  
Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale.

L'IMPIEGATA RESPONSABILE  
Vania De Sabbata  
Firmato digitalmente

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE SABBATA VANIA

CODICE FISCALE: DSBVNA66B46G284E

DATA FIRMA: 22/12/2023 09:45:44

IMPRONTA: 55FA7534AB5073240E9AF1DD62BE5E0009475987E15FAB7607D344E65ECB1AD7  
09475987E15FAB7607D344E65ECB1AD79AD0236C284659F918B104256C543607  
9AD0236C284659F918B104256C5436074AB8C19350C533ED8925EAF83B295DC2  
4AB8C19350C533ED8925EAF83B295DC25E1EB6450A0399B6211A5857D40071CF